



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

Dott. Giorgio Berta  
Rag. Mirella Nembrini  
Rag. Sergio Colombini

AI SIGNORI CLIENTI  
LORO SEDI

Dott. Antonio Aldeghi  
Dott.ssa Marina Asperti  
Dott.ssa Valentina Bonomi  
Dott. Massimiliano Brioschi  
Dott. Valerio Chignoli  
Dott. Enzo Colleoni  
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz  
Dott.ssa Sabrina Durante  
Dott.ssa Valentina Ferri  
Dott.ssa Francesca Ghezzi  
Dott.ssa Silvia Gibillini  
Dott.ssa Valeria Gualtieri  
Dott. Walter Larici  
Dott.ssa Elisa Marcandalli  
Dott. Massimo Medici  
Dott. Andrea Medolago  
Dott. Luigi Nespola  
Dott.ssa Sara Nicoli  
Dott. Franco Patti  
Dott. Riccardo Rapelli  
Dott. Massimo Restivo  
Dott.ssa Marilena Rota  
Dott.ssa Laura Santini  
Dott. Edoardo Scaini  
Dott.ssa Clara Sterli  
Dott. Guido Tisi  
Dott.ssa Simona Vavassori  
Dott. Federico Vicari  
Dott.ssa Simona Zambetti  
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Elena Del Bello  
Dott.ssa Jessica Gambirasio  
Dott.ssa Francesca Gerosa  
Dott.ssa Alessia Gusmini  
Dott.ssa Susan Mossi  
Dott. Daniele Nora  
Dott.ssa Sara Redaelli  
Dott. Daniel Vanoli

## Circolare n. 13 del 09/02/2022

### Decreto Sostegni TER

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022, il D.L. 4/2022, c.d. Decreto Sostegni ter, con il quale il Governo prosegue nella politica di sostegno alle imprese in questo periodo pandemico. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse.

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

**ACBMember**

[www.acbgroup.com](http://www.acbgroup.com)

**Bergamo**  
Via Giuseppe Mazzini, 4  
24128 Bergamo  
T +39 035 2286999  
F +39 035 216380

**Grumello del Monte**  
Piazzetta Rota Don Geremia, 18  
24064 Grumello del Monte (BG)  
T +39 035 832026  
F +39 035 4420936

**Treviglio**  
Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G  
24047 Treviglio (BG)  
T +39 0363 419330  
F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | [info@studiobnc.it](mailto:info@studiobnc.it) | [studiobnc.it](http://studiobnc.it)

| ARTICOLO                     | CONTENUTO  |
|------------------------------|--|
| <b>Articolo 1, comma 1</b>   | <p><b>Rifinanziamento Fondo attività chiuse</b></p> <p>Per l'anno 2022 viene rifinanziato il Fondo per le attività economiche chiuse, istituito con l'articolo 2, D.L. 73/2021 per un ammontare pari a 20 milioni di euro. Il Fondo è destinato alle attività che risultavano chiuse al 27 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del decreto) per effetto di quanto previsto dalle misure di prevenzione di cui all'articolo 6, comma 2, D.L. 221/2021.</p> <p>Si applicano, in quanto compatibili, le vigenti misure attuative disciplinate dal D.L. 73/2021.</p>   |
| <b>Articolo 1, commi 2-3</b> | <p><b>Sospensione versamenti</b></p> <p>Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività sono state vietate o sospese dal 25 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022, ai sensi dell'art. 6, comma 2, DL n. 221/2021, è prevista la sospensione dei termini in scadenza nel mese di gennaio 2022, relativi ai seguenti versamenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente / assimilati e le trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nel mese di dicembre 2021 (di cui agli articoli 23 e 24, D.P.R. 600/1973);</li> <li>2. l'Iva in scadenza nel mese di gennaio 2022.</li> </ol> <p>I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro <b>il 16 settembre 2022</b>. Inoltre, viene chiarito che non è previsto il rimborso delle somme già versate.</p>  |
| <b>Articolo 2</b>            | <p><b>Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio</b></p> <p>Con una dotazione di 200 milioni per l'anno 2022 è stato istituito il "Fondo per il rilancio delle attività economiche", avente lo scopo di concedere contributi a fondo perduto in favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici ATECO 2007 47.19, 47.30, 47.43 e tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99 aventi i seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro;</li> <li>2. aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi ex articolo 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir, relativi ai periodi d'imposta 2019 e 2021.</li> </ol> <p>Ulteriori requisiti richiesti alla data di presentazione della domanda sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro Imprese;</li> <li>b) non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;</li> <li>c) non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall'articolo 2, punto 18, Regolamento (UE) 651/2014;</li> </ol> |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
|                                   | <p>d) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), D.Lgs. 231/2001.</p> <p>Le risorse finanziarie del fondo sono ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna un importo determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d'imposta 2019, come segue:</p> <p>a) 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a 400.000 euro;</p> <p>b) 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a 400.000 e fino a 1 milione di euro;</p> <p>c) 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 2 milioni di euro.</p> <p>Qualora la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare tutte le istanze ammissibili, il Mise provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziarie disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi previste.</p> |
| <p><b>Articolo 3, comma 2</b></p> | <p><b>Contributi per i settori del wedding, dell'intrattenimento e dell'HORECA e altri settori in difficoltà</b></p> <p>Intervenendo sull'articolo 1-ter, D.L. 73/2021, c.d. Decreto Sostegni bis, viene esteso l'ambito di applicazione del contributo a fondo perduto.</p> <p>In particolare, il nuovo comma 2-bis, stanziava 40 milioni di euro per il 2022, da destinare alle imprese che svolgono, come attività prevalente comunicata ai sensi dell'articolo 35, D.P.R. 633/1972, una delle attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2, che nel 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir, non inferiore al 40% rispetto ai ricavi del 2019.</p> <p>Per le imprese costituite nel corso dell'anno 2020, in luogo dei ricavi, la riduzione deve far riferimento all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita Iva rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021.</p>   |
| <p><b>Articolo 3, comma 3</b></p> | <p><b>Allargamento perimetro credito rimanenze di magazzino</b></p> <p>Il credito d'imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, moda e accessori di cui all'articolo 48-bis, D.L. 34/2020, è riconosciuto, per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2021, anche alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività identificate dai seguenti codici ATECO: 47.51, 47.71, 47.72.</p> <p>Viene conseguentemente incrementata la disponibilità che passa da 150 a 250 milioni di euro per il 2022.</p>  |
| <p><b>Articolo 4</b></p>          | <p><b>Esonero contributivo turismo</b></p>   |

|                          |   |
|--------------------------|---|
|                          | <p>Viene riproposto per i datori di lavoro del settore del turismo o degli stabilimenti termali, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, di cui all'articolo 7, D.L. 104/2020. L'esonero è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di lavoratori a tempo determinato, anche di tipo stagionale;</li> <li>• per i quali viene riconosciuto l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, rimanendo dovuta l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche;</li> <li>• entro il limite della durata dei contratti di lavoro stipulati, e sino ad un massimo di 3 mesi dalla data di assunzione.</li> </ul> <p>L'esonero non si applica ai premi e contributi dovuti all'INAIL.</p> <p>In caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato, l'esonero viene esteso per ulteriori 6 mesi dalla data della trasformazione del contratto.</p> <p>Tuttavia, ad oggi, si attendono ulteriori chiarimenti da parte dell'INPS per fruire dell'esonero.</p> |
| <p><b>Articolo 5</b></p> | <p><b>Tax credit locazioni imprese turistiche</b></p> <p>Viene prorogato ai canoni versati per ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 il c.d. <i>tax credit</i> locazioni previsto dall'articolo 28, D.L. 34/2020, per le imprese del settore turistico.</p> <p>Il credito d'imposta spetta a condizione che i soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.</p> <p>Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", e successive modifiche.</p> <p>L'efficacia è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, § 3, T.fue, all'autorizzazione della Commissione Europea.</p>   |
| <p><b>Articolo 7</b></p> | <p><b>Esonero contribuzione aggiuntiva per integrazioni salariali</b></p> <p>I datori di lavoro di determinati settori, aventi i codici ATECO indicati nell'elenco sotto riportato, che sospendono o riducono l'attività lavorativa, ricorrendo agli ammortizzatori sociali, per il periodo dalla data del 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022 (data di fine dello Stato di emergenza), sono esonerati dal pagamento della contribuzione aggiuntiva di cui agli articoli 5 (CIGO e CIGS) e 29, comma 8 (FIS), D.Lgs. 148/2015.</p> <p><b>Codici ATECO:</b></p> <p><u>Turismo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alloggio (codici ATECO 55.10 e 55.20)</li> <li>• Agenzie e tour operator (codici ATECO 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90)</li> </ul> <p><u>Ristorazione:</u></p>  |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
|                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ristorazione - Ristorazione su treni e navi (codici ATECO 56.10.5)</li> <li>• Catering per eventi, banqueting (codici ATECO 56.21.0)</li> <li>• Mense e catering continuativo su base contrattuale (codici ATECO 56.29)</li> <li>• Bar e altri esercizi simili senza cucina (codici ATECO 56.30)</li> <li>• Ristorazione con somministrazione (56.10.1)</li> </ul> <p><u>Parchi divertimenti e parchi tematici:</u> (codici ATECO 93.21)</p> <p><u>Stabilimenti termali:</u> (codici ATECO 96.04.20)</p> <p><u>Attività ricreative:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Discoteche, sale da ballo night-club e simili (codici ATECO 93.29.1)</li> <li>• Sale giochi e biliardi (codici ATECO 93.29.3)</li> <li>• Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codici ATECO 93.29.9)</li> </ul> <p><u>Altre attività:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (codici ATECO 49.31 e 49.39.09)</li> <li>• Gestione di stazioni per autobus (codici ATECO 52.21.30)</li> <li>• Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano (codici ATECO 49.39.01)</li> <li>• Attività dei servizi radio per radio taxi (codici ATECO 52.21.90)</li> <li>• Musei (codici ATECO 91.02 e 91.03)</li> <li>• Altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua (codici ATECO 52.22.09)</li> <li>• Attività dei servizi connessi al trasporto aereo (codici ATECO 52.23.00)</li> <li>• Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codici ATECO 59.13.00)</li> <li>• Attività di proiezione cinematografica (codici ATECO 59.14.00)</li> <li>• Organizzazione di feste e cerimonie (codici ATECO 96.09.05)</li> </ul> |
| <p><b>Articolo 9, comma 1</b></p> | <p><b>Sponsorizzazioni sportive</b></p> <p>Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il D.L. 229/2021, le disposizioni di cui all'articolo 81, D.L. 104/2020, si applicano anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022. Si ricorda che la norma prevede un contributo sotto forma di credito d'imposta, pari al 50% degli investimenti effettuati.</p> <p>L'investimento deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a soggetti con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir, relativi al 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.</p>   |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
|                                 | <p>I pagamenti devono essere effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23, D.Lgs. 241/1997.</p> <p>A tal fine è autorizzata la spesa per un importo complessivo pari a 20 milioni di euro per il I trimestre 2022, che costituisce tetto di spesa.</p>   |
| <b>Articolo 9, comma 2</b>      | <p><b>Rifinanziamento Fondo per il sostegno sportivo</b></p> <p>Viene rifinanziato con 20 milioni di euro per l'anno 2022 il Fondo istituito con l'articolo 10, comma 3, D.L. 73/2021, destinato all'erogazione di un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da Covid-19, nonché di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle Autorità governative competenti per l'intero periodo dello stato di emergenza nazionale, in favore delle società sportive professionistiche e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle associazioni e società dilettantistiche.</p>  |
| <b>Articolo 9, comma 3</b>      | <p><b>Potenziamento del movimento sportivo</b></p> <p>Viene previsto che le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di cui all'articolo 1, comma 369, L. 205/2017, possono essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni, con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi. Una quota delle risorse, fino al 30% della dotazione complessiva del Fondo, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria.</p> <p>Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro 30 giorni decorrenti dal 27 gennaio 2022, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.</p> |
| <b>Articolo 10, commi 1 e 3</b> | <p><b>Transizione 4.0</b></p> <p>Intervenendo sull'articolo 1, comma 1057-bis, L. 178/2020, è previsto che per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti in beni strumentali 4.0 inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto MISE, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.</p> <p>Il Mef effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta.</p>  |
| <b>Articolo 14, commi 1-2</b>   | <p><b>Riduzione oneri di sistema utenze con potenza pari o superiore a 16,5 kW</b></p> <p>Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, a integrazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 504, L. 234/2021, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il I trimestre 2022 con decorrenza dal 1° gennaio 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.</p>  |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>Agli oneri derivanti, pari a 1.200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub> di cui all'articolo 2, D.Lgs. 47/2020, relativi all'anno 2022, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).</p>   |
| <p><b>Articolo 15, commi 1-2 e 4</b></p> | <p><b>Credito di imposta imprese energivore</b></p> <p>Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto Mise 21 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel I trimestre 2022.</p> <p>Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997.</p> <p>Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e all'articolo 34, L. 388/2000.</p> <p>Il credito, inoltre, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.</p> <p>Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.</p> <p>Il Mef effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta.</p> |
| <p><b>Articolo 16</b></p>                | <p><b>Interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili</b></p> <p>A decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, sull'energia elettrica immessa in rete da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, nonché sull'energia elettrica immessa da impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, è applicato un meccanismo di compensazione a 2 vie sul prezzo dell'energia.</p> <p>Entro 30 giorni a decorrere dal 27 gennaio 2022, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) disciplina le modalità con le quali è data attuazione alle disposizioni, nonché le modalità con le quali i relativi proventi sono versati in un apposito fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali e portati a riduzione del fabbisogno a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, D.Lgs. 79/1999.</p>   |
| <p><b>Articolo 19, comma 6</b></p>       | <p><b>Detrazioni per carichi di famiglia</b></p> <p>Viene modificato l'articolo 12 TUIR avente ad oggetto le detrazioni per carichi di famiglia.</p>   |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
|                                      | <p>A seguito della modifica, il comma 1 lettera d) prevede che la detrazione per ogni altra persona diversa da coniuge e figli, indicata nell'art. 433 cod. civ., che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, spetti in misura pro quota a coloro che hanno diritto.</p> <p>Il comma 4-ter prevede che i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 (minori di 21 anni), siano considerati, ai fini delle disposizioni fiscali, al pari dei figli per i quali la detrazione spetta (di età superiore a 21 anni).</p> <p>Si ricorda inoltre che a partire dal 1° marzo 2022 la detrazione per figli fiscalmente a carico legittimi, naturali riconosciuti, adottivi o affidati, spetterà solo se gli stessi hanno un'età pari o superiore ai 21 anni, per loro non è infatti prevista l'erogazione dell'assegno unico e universale.</p>  |
| <p><b>Articolo 22, commi 1-2</b></p> | <p><b>Proroga integrazioni salariali aziende di rilevanza strategica</b></p> <p>Alle aziende aventi minimo 1.000 dipendenti, che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, D.L. 207/2012, è data la possibilità, per una durata massima di ulteriori 26 settimane fruibili fino al 31 marzo 2022, di presentare istanza di proroga del trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 3, D.L. 103/2021.</p>  |
| <p><b>Articolo 23</b></p>            | <p><b>Integrazioni salariali: ulteriori modifiche al D.Lgs. 148/2015</b></p> <p>In materia di ammortizzatori sociali vengono apportate alcune modifiche al D.Lgs 148/2015.</p> <p>Viene modificato l'art. 5 comma 1-bis nella parte in cui prevede la contribuzione addizionale per le aziende che fabbricano elettrodomestici. A partire dal 1° gennaio 2022 continua a essere previsto l'esonero della contribuzione addizionale dovuta per le domande di integrazione salariale dalle imprese che fabbricano elettrodomestici, con organico superiore a 4.000 unità e con unità produttive site nel territorio nazionale, di cui almeno una in un'area di crisi industriale complessa, le quali, al fine di mantenere la produzione esistente con la stabilità dei livelli occupazionali, abbiano stipulato contratti di solidarietà relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.</p> <p>Viene modificato l'art. 7, comma 5-bis, prevedendo l'invio all'Inps dei dati necessari per il pagamento diretto delle prestazioni entro il termine decadenziale di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro.</p> <p>L'articolo 8, comma 2, prevede che il lavoratore che svolga attività lavorativa subordinata o autonoma per un periodo superiore ai 6 mesi, non ha diritto al pagamento della prestazione di integrazione salariale per le giornate di lavoro effettuate. Nel caso in cui l'attività lavorativa venga svolta per un periodo pari o inferiore a 6 mesi il trattamento è sospeso per la durata del rapporto di lavoro.</p> <p>L'articolo 14 prevede che l'esame congiunto, preventivo alla richiesta di ammortizzatore sociale, possa essere svolto anche in modalità telematica.</p> <p>Dal 27 gennaio 2022 viene abrogato il comma 5, dell'articolo 22-ter, D.Lgs 148/2015, che prevedeva per l'anno 2022 la concessione del trattamento straordinario di integrazione</p> |



|                           |   |
|---------------------------|---|
|                           | <p>salariale esclusivamente per la proroga dell'intervento straordinario con la causale del contratto di solidarietà.</p> <p>I fondi di solidarietà bilaterale assicurano per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, l'erogazione di un assegno di integrazione salariale di importo pari o superiore a quello definito per i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale.</p>   |
| <p><b>Articolo 27</b></p> | <p><b>Disposizioni relative agli aiuti di stato</b></p> <p>Modificando l'articolo 54, D.L. 34/2020, viene incrementato a 2,3 milioni di euro rispetto ai precedenti 1,8 milioni di euro, l'importo massimo delle misure di aiuto stanziabili da parte di Regioni, Province autonome, altri enti territoriali e CCIAA.</p> <p>Viene inoltre previsto, per effetto della sostituzione del comma 3, che gli aiuti non possono superare in qualsiasi momento l'importo di 345.000 euro per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura o di 290.000 euro per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme come anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di 345.000 euro o 290.000 euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.</p> <p>Gli aiuti concessi in base a regimi approvati ai sensi dell'articolo 54, D.L. 34/2020, e rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti non sono presi in considerazione quando si verifica che il massimale applicabile non è stato superato.</p> <p>Viene inoltre modificato l'art. 60-bis del DL 34/2020 relativo agli aiuti per i costi fissi non coperti, aumentando il massimale a 12 milioni di euro per impresa (in luogo del precedente massimale di 10 milioni di euro).</p> |
| <p><b>Articolo 28</b></p> | <p><b>Contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche</b></p> <p>Viene introdotta, nell'ambito di tutte le detrazioni edilizie per le quali è concessa l'opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito, la possibilità di effettuare una sola cessione (oltre lo sconto), escludendo quindi tutte le successive cessioni.</p> <p>A decorrere dal 27 gennaio, sono pertanto consentite esclusivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– le cessioni di credito effettuate direttamente dal beneficiario che ha maturato il diritto alla detrazione;</li> <li>– le cessioni di credito effettuate dal fornitore che ha maturato il credito d'imposta a fronte dello sconto in fattura applicato.</li> </ul> <p>Viene ammessa una disciplina transitoria per consentire un'ultima ulteriore cessione, per quei crediti che, alla data del 07.02.2022, sono stati precedentemente oggetto di una cessione.</p> <p>Inoltre, in un Faq pubblicata il giorno 03.02.2022, l'Agenzia delle Entrate ha preannunciato che tale disciplina transitoria viene prorogata di ulteriori 10 giorni e che quindi, saranno cedibili un'ultima volta, tutti quei crediti che, alla data del 16.02.2022, saranno stati precedentemente oggetto di cessione.</p> <p>Viene esclusa la facoltà di successiva cessione anche per i seguenti crediti d'imposta:</p>  |

- a) credito d'imposta per botteghe e negozi;
- b) credito d'imposta per i canoni di locazione;
- c) credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro;
- d) credito d'imposta per sanificazione.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti.

***Studio Berta Nembrini Colombini & Associati***